



ART.1 - Denominazione

È costituita l'Associazione Laureati della Facoltà di Ingegneria di Ancona.

ART.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Ancona. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi locali in altre città.

ART.3 - Scopo

L'Associazione, senza fini di lucro, si propone di:

- a. promuovere ogni iniziativa atta a mantenere le relazioni culturali tra i soci e la Facoltà di Ingegneria di Ancona ed a contribuire alle attività ed allo sviluppo di quest'ultima;
- b. raccogliere, diffondere e valorizzare le informazioni relative ai soci ed alle loro attività;
- c. stabilire e sviluppare le relazioni tra i soci con iniziative di carattere professionale, culturale e sociale;
- d. concorrere ad orientare gli studenti, ad aggiornare i laureati e, in generale a favorire i collegamenti tra i percorsi formativi ed attività lavorative, anche attraverso la progettazione e realizzazione di attività di formazione professionale.

L'Associazione svolge ogni attività idonea al raggiungimento delle sue finalità.

ART.4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.5 - Soci

Possono essere soci soltanto i laureati della Facoltà di Ingegneria di Ancona, fin dalla sua fondazione. Su deliberazione dell'Assemblea, possono essere nominati soci onorari tutti coloro che si siano distinti per meriti particolari nell'ambito dell'Ingegneria.

ART.6 - Quote associative e contributi

I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esonerati da tale obbligo. Le quote non sono trasmissibili, né rivalutabili. Per lo svolgimento degli scopi sociali, l'Associazione può avvalersi anche di contributi, elargizioni ed eventuali altre entrate provenienti da enti o persone fisiche.

ART.7 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori.

ART.8 - Assemblea

L'Assemblea, costituita dall'universalità dei soci, è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea può tenersi in prima od in seconda convocazione, con almeno un'ora di intervallo tra le due convocazioni.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, per il giorno ed il luogo indicati nell'avviso di convocazione. La lettera di convocazione oppure l'e-mail è spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e deve recare l'ordine del giorno. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata anche quando ne fa richiesta almeno un decimo dei soci od il Collegio dei Revisori.



ART.9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;
- b. nomina i soci onorari;
- c. approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- d. decide sugli altri oggetti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

ART.10 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a. modifiche dello Statuto;
- b. scioglimento dell'Associazione e relative modalità.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la presenza di almeno un quarto dei soci e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi degli intervenuti.

ART.11 - Modalità delle votazioni

Su deliberazione del Consiglio Direttivo tutte le votazioni dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, ad eccezione di quelle relative all'anticipato scioglimento dell'Associazione, possono essere fatte per corrispondenza utilizzando apposita scheda fornita dall'Associazione, idonea a garantire la regolarità e la segretezza del voto. Le schede devono pervenire a mezzo posta al Presidente almeno cinque giorni prima dell'Assemblea; vengono aperte da un membro del Consiglio Direttivo e da due soci scrutatori, nominati in precedenza dal Consiglio stesso; le schede sono conservate per un periodo pari alla durata del mandato del Consiglio Direttivo.

ART.12 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, quattro eletti dall'Assemblea ed il Preside pro-tempore della Facoltà di Ingegneria di Ancona. I Consiglieri designati dall'Assemblea durano in carica due anni e possono essere liberamente rieletti. Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare membri in numero corrispondente a non più di un terzo del Consiglio, i membri mancanti possono essere cooptati dal Consiglio stesso e durano in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri. Se viene meno più di un terzo dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina fra i membri elettivi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario e, inoltre, può attribuire eventuali deleghe ed incarichi speciali a propri membri. Il Consiglio Direttivo è legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento dello scopo associativo, eccettuati solo quelli riservati dallo Statuto all'Assemblea.

Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:

- a. elaborare il programma operativo dell'Associazione e curarne la realizzazione;
- b. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. attivare la più idonea promozione esterna dell'attività e dell'immagine dell'Associazione;
- d. predisporre i progetti dei bilanci consuntivi e preventivi;
- e. determinare l'ammontare annuo delle quote associative;
- f. deliberare la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, e stabilirne l'ordine del giorno;
- g. decidere il ricorso al voto per corrispondenza.



Ai Consiglieri non è dovuto alcun compenso.

ART.13 - Convocazione e deliberazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche su richiesta di almeno quattro Consiglieri, o dal Collegio dei Revisori. Di norma è convocato con avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della riunione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART.14 - Presidente

Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione e ne promuove e coordina l'attività. Egli dirige i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere. È legittimato altresì ad adottare i provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni, in caso di assenza o di indisponibilità di quest'ultimo.

ART.15 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri effettivi. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi. Al Collegio dei Revisori compete di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione. Il Collegio riferisce all'Assemblea sui progetti di bilancio. Ai Revisori non è dovuto alcun compenso.

ART.16 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Nello stesso termine va altresì approvato il bilancio preventivo.

ART.17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è alimentato dalle quote associative, da eventuali contributi da parte di Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Società, Istituti e persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili ed immobili all'Associazione pervenuti a titolo legittimo.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo le modalità stabilite all'Art.10.

In tale eventualità, il patrimonio sociale viene devoluto alla Facoltà di Ingegneria di Ancona o ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, individuate dall'Assemblea straordinaria.